

2.3. Se da una siffatta clausola sulla scelta della legge applicabile derivi, per altri motivi, che l'esame delle clausole contrattuali contestate debba avvenire sulla base della legge dello Stato in cui l'impresa convenuta ha la propria sede.

3) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Come debba essere allora individuata la legge applicabile all'azione inibitoria.

4) A prescindere dalla risposta alle questioni che precedono:

4.1. Se una clausola contenuta nelle condizioni contrattuali generali, secondo cui un contratto di commercio elettronico concluso tra un consumatore e un'impresa avente la propria sede in un altro Stato membro è soggetto alla legge dello Stato in cui quest'ultima ha sede, sia abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori ⁽³⁾.

4.2. Se il trattamento dei dati personali da parte di un'impresa che stipula contratti di commercio elettronico con consumatori residenti in altri Stati membri sia soggetto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ⁽⁴⁾, nonché alla libera circolazione di tali dati, a prescindere dalla legge altrimenti applicabile, soltanto alla legge dello Stato membro in cui si trova lo stabilimento dell'impresa nel quale avviene il trattamento, o se detta impresa sia tenuta anche all'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati degli Stati membri verso i quali dirige la propria attività commerciale.

⁽¹⁾ GU L 110, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 199, pag. 40.

⁽³⁾ GU L 95, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 281, pag. 31.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias il 29 aprile 2015 —
Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalis kai
Koinonikis Allilengyis**

(Causa C-201/15)

(2015/C 221/05)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrente: Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)

Resistente: Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalis kai Koinonikis Allilengyis

Questioni pregiudiziali

1) Se sia conforme, in particolare, alle disposizioni della direttiva 98/59/CE ⁽¹⁾ e, in generale, agli articoli 49 e 63 TFUE, una norma di diritto nazionale, quale l'articolo 5, paragrafo 3, della legge 1387/1983, che subordini i licenziamenti collettivi in una data impresa a un'autorizzazione dell'Amministrazione rilasciata sulla base dei criteri: a) delle condizioni del mercato del lavoro, b) della situazione dell'impresa e c) dell'interesse dell'economia nazionale.

- 2) Nell'ipotesi di risposta negativa alla prima questione, se una norma di diritto nazionale di tale contenuto sia conforme, in particolare, alle disposizioni della direttiva 98/59/CE e, in generale, agli articoli 49 e 63 TFUE quando sussistano ragioni sociali serie, quali una grave crisi economica e un livello di disoccupazione particolarmente elevato.

⁽¹⁾ Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225, pag. 16).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm (Svezia) il 4 maggio 2015 — Tele2 Sverige AB/Post- och telestyrelsen

(Causa C-203/15)

(2015/C 221/06)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kammarrätten i Stockholm

Parti

Ricorrente: Tele2 Sverige AB

Convenuta: Post- och telestyrelsen

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un obbligo generalizzato di conservazione dei dati relativi al traffico concernenti tutte le persone, tutti i mezzi di comunicazione elettronica e tutti i dati relativi al traffico senza distinzioni, limitazioni o eccezioni per finalità di contrasto alla criminalità [come descritto nella domanda di pronuncia pregiudiziale] sia compatibile con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE ⁽¹⁾, tenuto conto degli articoli 7, 8 e 52, paragrafo 1, della Carta.
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la conservazione possa nondimeno essere consentita quando:
- a) l'accesso ai dati conservati da parte delle autorità nazionali è stabilito secondo le modalità [descritte nella domanda di pronuncia pregiudiziale], e
 - b) i requisiti di sicurezza sono disciplinati come [descritto nella domanda di pronuncia pregiudiziale], e
 - c) tutti i dati pertinenti devono essere conservati per sei mesi, calcolati dalla data della fine della comunicazione e successivamente cancellati come [descritto nella domanda di pronuncia pregiudiziale].

⁽¹⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002 L 201, pag. 37).
